



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

**GRUPPO GIUDICI GARE**

**Prot. 1580 LV/mcs**

Roma, 7 Marzo 2017

Ai **Giudici Albo Nazionale GN  
Fiduciari Regionali  
Fiduciari Provinciali**

E p.c. Al **Vice Presidente Vincenzo Parrinello  
Segretario Generale  
Area Organizzazione**

**OGGETTO: Rilevazione del tempo ufficiale mediante l'uso dei transponder**

L'uso di Sistemi di Cronometraggio con Transponder è consentito nelle manifestazioni no-stadia ed in quelle che si svolgono parzialmente all'interno dello stadio, in base a quanto previsto dalla Reg. 165.24 del RTI.

Il **tempo ufficiale** (da registrare sui risultati della manifestazione) sarà il **tempo rilevato tra il colpo di pistola alla partenza** (o segnale sincronizzato di partenza) **e l'arrivo dell'atleta sul traguardo.**

Ci è stato segnalato invece che alcuni Organizzatori di corse su strada e, di conseguenza, le Società di Gestione di cronometraggio tramite Transponder, sono indirizzati a classificare gli atleti in base al "real time" (dal passaggio dell'atleta sulla linea di partenza) e non in base al "gun time" - unico tempo ufficiale riconosciuto dalla Reg. 165.4.

Il "real time" può essere rilevato e comunicato agli atleti, ma non dovrà essere mai considerato come tempo ufficiale (vedi Nota alla Regola suddetta).

Al fine di evitare incomprensioni, invito ciascuno di voi a farsi partecipe presso Organizzatori e Società di Gestione di cronometraggio tramite Transponder circa il pieno rispetto della Regola, precisando che, in difetto di ciò, i tempi riportati nei risultati non saranno considerati validi e quindi non riconosciuti ai fini delle graduatorie.

I Delegati Tecnici ed i Giudici d'Appello evidenzieranno nei loro rapporti il verificarsi di tali circostanze ed i provvedimenti adottati.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL FIDUCIARIO NAZIONALE  
Luca Verrascina